



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

Riva del Garda, 22 agosto 2017

Prot. 201700030361

Pratica MAN201700076

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "Notte di Fiaba" - divieto di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro.

Premesso:

- che nell'ambito della manifestazione "Notte di Fiaba" nella notte di sabato 26 agosto c.a. avrà luogo il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto nel golfo di Riva del Garda dalle ore 22.00.
- che in quell'occasione si prevede un elevato numero di presenze, che potrebbe aggirarsi sulle 50.000 e più persone e che tale situazione può determinare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con pericolo per l'incolumità dei partecipanti, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale;
- che, inoltre, i recenti fatti di Torino hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 dd. 7 giugno 2017, valutare l'eventuale l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- che nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi il giorno 17 agosto 2017 con oggetto "Riva del Garda – Manifestazione "Notte di Fiaba" - 26 agosto 2017, nell'ambito della fase di pianificazione della migliore strategia di sicurezza e delle misure volte a salvaguardia dell'incolumità di tutte le persone che parteciperanno all'evento, il Vice Prefetto Vicario ha raccomandato venga vietato l'asporto di bevande in vetri e lattine;

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE

dott. Giorgio Matteotti – tel. 0464/573861 – e-mail: matteottigiorgio@comune.rivadelgarda.tn.it
rag. Jessica Muzzio – tel. 0464/573865 – e-mail: muzziojessica@comune.rivadelgarda.tn.it

- che nell'incontro tecnico tenutosi presso la sede comunale il giorno 21 agosto, nell'ambito delle misure da adottare in occasione dello svolgimento del tradizionale spettacolo pirotecnico del 26 agosto si è ritenuto necessario adottare un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di cui agli articoli 2 e 9, terzo comma, della L.P. 14.07.2000, n. 9 (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi di somministrazione al pubblico annessi agli esercizi alberghieri) di bevande in contenitori di vetro (bottiglie e/o bicchieri) nelle aree ricomprese tra via Monte Oro, viale Canella, viale Roma, viale Dante e in quella ricompresa tra l'asse dei viali Carducci e Rovereto fino al Porto San Nicolò e la costa del lago di Garda.

Visto:

- l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 115/2011 a norma della quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta *"... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- l'articolo 2 della Legge Regionale n. 7 del 27 luglio 2017 *"Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. alle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, che modifica la legge regionale n. 1 del 1993 con l'inserimento del comma 4 bis all'articolo 15;
- l'articolo 32 del D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L *"Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige"*;
- l'articolo 18 della L.R. 04.01.1993, n. 1 *"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige"*;
- gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza"*;
- la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera"*;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 dd. 7 giugno 2017;
- richiamato il verbale prot. n. 347 dd. 19 agosto 2017 della Riunione del Comitato

Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica pervenuto in data 21 agosto 2017 ns. prot. n. 201700030172:

ORDINA

per i motivi indicati in premessa che all'interno delle aree ricomprese tra via Monte Oro, viale Canella, viale Roma, viale Dante e in quella ricompresa tra l'asse dei viali Carducci e Rovereto fino al Porto San Nicolò e la costa del lago di Garda

dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 26 agosto 2017 il divieto alla vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di cui agli articoli 2 e 9, terzo comma, della L.P. 14.07.2000, n. 9 (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi di somministrazione al pubblico annessi agli esercizi alberghieri) di bevande in contenitori di vetro (bottiglie e/o bicchieri).

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

In caso di maltempo la sera del 26 agosto e rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo, le disposizioni di cui sopra varranno per il giorno 27 agosto.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., da € 50,00 a € 500,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari a € 100,00, secondo quanto previsto dalla legge 689/81

L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.



IL SINDACO

(dott. Alberto Mosaner)

UC/MG

Destinatari

- Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento
- Commissariato di P.S. - Riva del Garda
- Polizia Locale Intercomunale
- Comando Stazione Carabinieri – Riva del Garda
- Comando Compagnia Carabinieri – Riva del Garda
- Segreteria Albo comunale
- Associazione Albergatori Alto Garda e Ledro – Riva del Garda
- Confcommercio Imprese – Riva del Garda
- Comitato Manifestazioni Rivane – Riva del Garda
- ufficio stampa